

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 202

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute

*(Parere ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere h) e i),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D102/20

Roma, 2 novembre 2020

Gra Pirelli

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h)* e *i)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Grazie

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0010831 P-

del 02/11/2020



30241131

51165/10.3.101

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo
MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI

MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio Legislativo

OGGETTO: decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (2 novembre 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge del 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettere h) e i);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto l'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 recante, tra l'altro, abrogazioni delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare, l'articolo 7-septies;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 82 dell' 8 aprile 2014;

Visto il decreto del Ministro della salute dell' 8 aprile 2015 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 11 giugno 2015;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Sono istituiti i posti di controllo frontaliere del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del regolamento (UE) 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

2. I posti di controllo frontaliere acquisiscono le competenze dei posti d'ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontaliere e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontaliere del Ministero della salute.

4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

a) animali;

b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);



c) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1;

d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;

f) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui all'articolo 1, comma 1;

g) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 2

(Organizzazione dei controlli)

1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

3. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.



4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonchè la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.

5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.

6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.

7. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3 e all'articolo 65, del regolamento (UE) 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.

8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

9. Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

(Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri)

1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non



possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

3. Il posto di controllo frontaliere verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.

4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

ART. 4.

(Designazione dei posti di controllo frontaliere, adeguamento e manutenzione delle strutture)

1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

2. E' fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di Posti di controllo frontaliere, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei ed attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

ART 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontaliere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.

3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti



regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

ART. 6.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

ART. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dispone, all'articolo 146, l'abrogazione, con effetto dal 14 dicembre 2019, di una serie di direttive. Tra queste, per il settore veterinario, particolare rilievo per l'assetto organizzativo del Ministero della Salute assumono le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale con D.lgs. 3 marzo 1993, n. 93 "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi" e dal D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi".

Le normative nazionali di recepimento sopra richiamate definiscono Posto d'Ispezione Frontaliero l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalla Comunità europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e i prodotti provenienti da Paesi terzi.

I controlli sanitari su merci (alimenti non di origine animale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti) sono attualmente svolti dagli attuali Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e per l'assistenza al personale navigante (USMAF-SASN), ai sensi del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 e del decreto del Ministro della salute del 8 aprile 2015.

Con il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali, sono state adottate disposizioni comunitarie anche per il settore dei controlli affidato in Italia agli USMAF, che sono quindi diventati anche Punti di Entrata Designati (PED) e Punti Designati per l'Importazione (PDI) dell'UE, idonei all'importazione degli alimenti non di origine animale previsti dai Regolamenti (CE) 669/2004 e (UE) 884/2014 e successive modifiche.

Il Regolamento (UE) 2017/625, abrogando le attuali norme di riferimento dell'Unione europea richiamate in premessa (compreso il Regolamento (CE) 882/2004) che disciplinano i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi, ridisegna anche l'organizzazione dei controlli ai confini dell'UE, disponendo l'istituzione "in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF). In Italia i Posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda il settore dei controlli sanitari su animali e merci, svolgeranno sia le attività di competenza degli attuali PIF sia alcune competenze degli USMAF relative al medesimo settore.

Al fine di recepire gli aspetti del Regolamento 2017/625 riguardanti la realizzazione di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai PCF sopra richiamati, è stata inserita nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018 una disposizione che autorizza il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al Regolamento (UE) 2017/625.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, oltre ad adattare gli aspetti del Regolamento (UE) 2017/625 all'organizzazione del Ministero della salute, definisce nuove procedure di controllo basate sul rischio sanitario, in linea con le finalità del citato Regolamento, che consentiranno di



rendere più rigorose le attività di controllo sanitario sulle merci a rischio più elevato e di semplificare, invece, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato con conseguenti effetti positivi sia sull'efficacia dei controlli sia sulla fluidità delle procedure per la movimentazione delle merci destinate alle imprese italiane.

Per gli approfondimenti settoriali si rinvia ai seguenti link del Portale del Ministero della salute

<http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

<http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/homeUsmafSasn.jsp>

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli, in particolare:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

L'articolo istituisce i posti di controllo frontaliere (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori individuati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f) del Regolamento (UE) 2017/625. L'individuazione nel dettaglio dei settori da affidare ai PCF del Ministero della salute nasce dalla necessità di identificare in maniera puntuale i settori di competenza escludendo quelli riportati nel medesimo articolo 1 paragrafo 2, di competenza di altri dicasteri, come previsto dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018.

Nelle competenze dei PCF sono ricomprese sia quelle affidate attualmente ai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) sia quelle affidate attualmente agli USMAF, nei settori individuati dal comma 1. In questo modo vengono trasferite agli istituendi PCF le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, limitatamente al campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame, in applicazione del criterio di delega contenuto nella lettera h).

Dal punto di vista organizzativo saranno gli attuali PIF che assumeranno le competenze attribuite ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, mentre gli USMAF-SASN USMAF rimarranno comunque attivi, in quanto manterranno tutta una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Ciò consentirà agli USMAF SASN di dedicarsi in maniera più efficace alle attività di controllo di carattere medico e di prevenzione visti sia gli accresciuti compiti di vigilanza sanitaria connessi ai fenomeni migratori sia l'acquisizione di nuove competenze relative all'assistenza sanitaria del personale navigante.

Al comma 5 sono recepite le nuove procedure di controllo basate sul rischio e, pertanto, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Organizzazione dei controlli



L'articolo fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità, rinviando per le modalità tecniche ai pertinenti articoli del Regolamento (UE) 2017/625 e ai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione. Al comma 3 si prevede che tutte le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del citato Regolamento sono a carico dell'operatore

L'articolo, inoltre, al fine consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli periodici richiamati all'articolo 1, comma 5 del presente schema di decreto legislativo, dispone la notifica preventiva attraverso il sistema informativo TRACES di tutte le partite che non rientrano tra quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 4 (su tali partite si applicano, infatti, controlli sistematici). La necessità di prevedere la notifica preventiva anche delle partite di merci non soggette a controlli sistematici è collegata all'esigenza della loro tracciabilità, presupposto indispensabile per poter organizzare i controlli sulla base di un piano di monitoraggio nazionale definito nel successivo comma 5 dell'articolo e, inoltre, per consentire di intervenire con attività di controllo in caso di rischi emergenti.

Inoltre, al comma 6 dell'articolo, si chiarisce che il DSCE compilato per le partite che ai sensi degli articoli da 44 a 46 del Regolamento non sono sottoposte ai controlli periodici, è compilato ai soli fini della tracciabilità e non contiene nessuna certificazione sanitaria. Si tratta di partite di merci individuate dal Regolamento come a basso rischio sanitario per le quali la tracciabilità è sufficiente a consentire all'Autorità competente sia l'organizzazione di eventuali controlli a campione sia ad effettuare eventuali richiami in caso di segnalazione.

In riferimento ai controlli periodici precedentemente richiamati, viene disposto al comma 7 che, qualora una partita sia sottoposta a controlli ufficiali e risulti non conforme alla normativa dell'Unione, si applicano le medesime misure cautelari stabilite dai pertinenti articoli del regolamento (UE) 2017/625 che vengono dettagliatamente richiamati nel testo del citato comma.

I costi delle misure adottate su tali partite (es. sequestro, distruzione, rispedizione nel Paese di origine, trattamenti speciali, ecc.) sono, conformemente al citato regolamento, a carico dell'operatore.

Il comma 8 assicura all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 e delle disposizioni nazionali di attuazione.

Nei commi 9 e 10 dell'articolo al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, non essendo prevista, ad oggi, la possibilità di utilizzare il sistema informativo europeo TRACES viene stabilito, con rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, che l'operatore responsabile della partita provvederà a notificarne l'importazione, utilizzando il sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 87 e all'Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Provvedimento 22 febbraio 2001)

Articolo 3.



Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Sulla base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (es. destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia, ecc.). Per tali animali e merci, analogamente a quanto previsto attualmente nel decreto legislativo 80/2000, sono individuate le fattispecie per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione preventiva del Ministero della salute, in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e al pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea per l'attuazione dell'articolo 48 sopra citato.

Trattandosi di attuazioni nazionali attraverso un sistema autorizzativo e non essendo, quindi, possibile l'utilizzo del sistema informativo europeo TRACES, la tracciabilità di queste importazioni viene affidata al sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS).

L'ultimo comma dell'articolo riguarda le attività di controllo, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), finalizzate all'identificazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o spedite a persone fisiche e destinate al loro impiego o al consumo personale (non destinate, quindi, all'immissione in commercio) rientranti tra quelle soggette ai divieti stabiliti dallo stesso regolamento (UE) 2017/625 e dal pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea. Il comma al riguardo prevede che, qualora tali merci siano sequestrate dall'ADM, si proceda alla loro confisca e distruzione con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

Articolo 4

Designazione dei posti di controllo frontaliere, adeguamento e manutenzione delle strutture

Per la designazione dei PCF vengono richiamati gli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2017/625 e i pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'adeguatezza strutturale e i costi di gestione dei PCF vengono, inoltre, previsti ai commi 2 e 3 gli obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per tali uffici garantendone anche la copertura delle spese per manutenzioni, utenze e servizi correlati. Attualmente le spese di gestione delle strutture aeroportuali in cui insistono gli Uffici periferici del Ministero della salute sono già sostenute dagli Enti gestori e dalle società concessionarie, mentre presso i Porti la situazione è variegata con realtà che assicurano agli uffici periferici strutture idonee e copertura totale dei costi ed altre in cui è il Ministero della salute a far fronte alle spese¹.

Articolo 5.

¹ L'esigenza di stabilire i sopra indicati obblighi per tutti gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF scaturisce dal fatto che l'attivazione di una struttura di controllo per le partite di animali e merci in arrivo da paesi terzi è un servizio richiesto al Ministero della salute da tali enti o società, per esigenze legate a favorire lo sviluppo di ulteriori traffici commerciali presso gli scali portuali o aeroportuali interessati. L'attivazione, pertanto, non è obbligata per il Ministero della salute in quanto in assenza di un PCF abilitato non sono possibili le importazioni e lo sdoganamento di animali e merci soggette a controlli sanitari. L'attivazione rappresenta già un onere per il Ministero della salute in quanto necessita della disponibilità di nuovo personale (con spese stipendiali per veterinari, tecnici della prevenzione, amministrativi, ecc.) da dislocare presso il PCF e di ulteriori spese per il costo dei materiali di consumo, dei servizi, degli strumenti, ecc.

Le previsioni contenute nei commi 2 e 3 sono, quindi, funzionali all'armonizzazione della gestione dei PCF su tutto il territorio nazionale, prevedendo gli obblighi di cui ai citati commi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF che usufruiscono di un servizio a carico del Ministero della salute.



Sanzioni

Analogamente agli attuali articoli 17 del decreto legislativo 93/1993 e 28 del decreto legislativo 80/2000, sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci.

L'articolo rimanda per ogni sanzione alle specifiche norme violate del regolamento (UE) 2017/625.

L'importo delle sanzioni corrisponde a quello già previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 6

Abrogazioni

L'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi. Si prevede quindi l'abrogazione dei relativi decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93 e 25 febbraio 2000, n.80 di recepimento e la sostituzione degli stessi con lo schema di decreto proposto, in quanto l'istituzione dei nuovi PCF e il nuovo assetto dei controlli sanitari dell'UE li rendono non più conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo appunto che le Amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 Disposizioni finali

L'articolo rimanda ad appositi decreti del Ministero della salute che stabiliscano le modalità tecniche per l'applicazione del presente schema di decreto, in particolare per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera h) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625.

Sono escluse, quindi, dal trasferimento le competenze degli USMAF che non rientrano tra le attività di controllo disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 ma che sono affidate a tali uffici da norme nazionali.

Dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali PIF che assumeranno le competenze attribuite ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF rimarranno comunque attivi in quanto manterranno tutta una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario (es farmaci destinati all'uomo).

Ciò consentirà agli USMAF di dedicarsi in maniera più efficace alle attività di controllo di carattere medico e di prevenzione, visti sia gli accresciuti compiti di vigilanza sanitaria connessi ai fenomeni migratori e alla profilassi internazionale delle malattie infettive (es. emergenza COVID 19) sia l'acquisizione di nuove competenze relative all'assistenza sanitaria del personale navigante.

Lo schema di decreto legislativo, pertanto, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, che dispone l'istituzione "*in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli*" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF), adegua e riorganizza le disposizioni nazionali attraverso il trasferimento agli attuali PIF di alcune delle competenze affidate dalla normativa nazionale agli USMAF, in maniera da uniformare e unificare le attività di controllo, in linea con quanto previsto dal citato regolamento.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei Posti di Controllo Frontalieri razionalizzerà le attività di controllo, consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

I PCF, dipendenti dal Ministero della salute avranno la competenza su tutta la filiera dei controlli sanitari al confine di animali, prodotti di origine animale, mangimi, alimenti non di origine animale e materiali destinati al contatto con gli alimenti. Le spese dei PCF saranno le stesse che attualmente gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100) degli attuali PIF.



L'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica.

Da evidenziare una modifica degli aspetti sanzionatori, resa necessaria per adeguare anche la disciplina repressiva alle nuove disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625.

In conformità all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625, verranno, infatti, abrogate le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, *relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi* recepite nell'ordinamento nazionale con il D.lgs. 3 marzo 1993, n. 93 e la direttiva 97/78/CE relativa all'*organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi*, recepita con il D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 80. Per effetto dell'abrogazione di tali direttive, i sopracitati decreti verranno abrogati dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in oggetto e con essi anche gli articoli riguardanti le sanzioni.

E' stato pertanto necessario adeguare e riordinare l'apparato sanzionatorio alle disposizioni del nuovo regolamento. Dalle verifiche comparative effettuate rispetto alle sanzioni previste dalle attuali norme nazionali non ci sono sostanziali modifiche rispetto alle fattispecie sanzionate nello schema di decreto in oggetto.

L'articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

istituisce i posti di controllo frontaliere (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori individuati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f) del Regolamento (UE) 2017/625. Nelle competenze dei PCF sono ricomprese sia quelle affidate attualmente ai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) sia quelle affidate attualmente agli USMAF, nei settori individuati dal comma 1. In questo modo vengono trasferite agli istituendi PCF le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, limitatamente al campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Al comma 5 sono recepite le nuove procedure di controllo basate sul rischio e, pertanto, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625.

Come già rappresentato, le spese dei PCF saranno le stesse che attualmente gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100) degli attuali PIF e l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo, tra cui le nuove procedure di controllo basate sul rischio, verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 Organizzazione dei controlli

fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità,



rinviano per le modalità tecniche ai pertinenti articoli del Regolamento (UE) 2017/625 e ai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione. Al comma 3 si prevede che tutte le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del citato Regolamento sono a carico dell'operatore

In riferimento ai controlli periodici precedentemente richiamati, viene disposto al comma 7 che, qualora una partita sia sottoposta a controlli ufficiali e risulti non conforme alla normativa dell'Unione, si applicano le medesime misure cautelari stabilite dai pertinenti articoli del regolamento (UE) 2017/625 che vengono dettagliatamente richiamati nel testo del citato comma.

I costi delle misure adottate su tali partite (es. sequestro, distruzione, rispedizione nel Paese di origine, trattamenti speciali, ecc.) sono, conformemente al citato regolamento, a carico dell'operatore.

Tutti i costi relativi alle attività sopra elencate non hanno un impatto sulla finanza pubblica, in quanto sono a carico degli operatori interessati.

Articolo 3 Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Sulla base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (es. destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia, ecc.). Per tali animali e merci, analogamente a quanto previsto attualmente nel decreto legislativo 80/2000, sono individuate le fattispecie per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione preventiva del Ministero della salute, in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e al pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea per l'attuazione dell'articolo 48 sopra citato.

Trattandosi di attuazioni nazionali attraverso un sistema autorizzativo e non essendo, quindi, possibile l'utilizzo del sistema informativo europeo TRACES, la tracciabilità di queste importazioni viene realizzata, come nella configurazione attuale, attraverso il sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS).

L'ultimo comma dell'articolo riguarda le attività di controllo, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), finalizzate all'identificazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o spedite a persone fisiche e destinate al loro impiego o al consumo personale (non destinate, quindi, all'immissione in commercio) rientranti tra quelle soggette ai divieti stabiliti dallo stesso regolamento (UE) 2017/625 e dal pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea. Il comma al riguardo prevede che, qualora tali merci siano sequestrate dall'ADM, si proceda alla loro confisca e distruzione con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce. Si evidenzia al riguardo che si tratta di competenze già attualmente affidate, sulla base preesistente normativa, all'Agenzia delle Dogane.

Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 Designazione dei posti di controllo frontaliere, adeguamento e manutenzione delle strutture

Per la designazione dei PCF vengono richiamati gli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2017/625 e i pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'adeguatezza strutturale e i costi di gestione dei PCF vengono, inoltre, previsti ai commi 2 e 3 gli obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per tali uffici garantendone anche la copertura delle spese per manutenzioni, utenze e servizi correlati.



Attualmente le spese di gestione delle strutture aeroportuali in cui insistono gli Uffici periferici del Ministero della salute sono già sostenute dagli Enti gestori e dalle società concessionarie, mentre presso i Porti la situazione è variegata con realtà che assicurano agli uffici periferici strutture idonee e copertura totale dei costi ed altre in cui è il Ministero della salute a far fronte alle spese.

Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 Sanzioni

Analogamente agli attuali articoli 17 del decreto legislativo 93/1993 e 28 del decreto legislativo 80/2000, sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci.

L'articolo rimanda per ogni sanzione alle specifiche norme violate del regolamento (UE) 2017/625.

L'importo delle sanzioni corrisponde a quello già previsto dalle disposizioni vigenti e, pertanto, le disposizioni non hanno un impatto sulla finanza pubblica

Articolo 6

Abrogazioni

L'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi. Si prevede quindi l'abrogazione dei relativi decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93 e 25 febbraio 2000, n.80 di recepimento e la sostituzione degli stessi con lo schema di decreto proposto, in quanto l'istituzione dei nuovi PCF e il nuovo assetto dei controlli sanitari dell'UE li rendono non più conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica

L'art. 7 reca la Clausola di invarianza finanziaria), prevedendo appunto che le Amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 Disposizioni finali

L'articolo rimanda ad appositi decreti del Ministero della salute che stabiliscano le modalità tecniche per l'applicazione del presente schema di decreto, in particolare per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

2 NOV. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero della Salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comm3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Referente: Ufficio legislativo del Dicastero della salute.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento l'istituisce *“in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli”* un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF). Al fine di recepire gli aspetti del Regolamento 2017/625 riguardanti la realizzazione di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai PCF, la Legge di delegazione europea 2018 autorizza il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al Regolamento (UE) 2017/625.

Attualmente in Italia, invece, sono affidati ai Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF) i controlli sanitari al confine su animali, prodotti di origine animale e mangimi mentre sono affidati agli Uffici di sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) quelli sugli alimenti non di origine animale e i materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Tenuto conto dell'attuale assetto degli uffici periferici del Ministero della salute, che vede i PIF preminentemente impegnati nelle attività di controllo di animali e merci mentre gli USMAF svolgono anche altre rilevanti attività legate alla profilassi internazionale delle persone (vedi ad es. i controlli attualmente svolti negli aeroporti per il Covid 19), con lo schema di decreto saranno trasferite ai PIF alcune delle competenze attuali degli USMAF nelle materie dei controlli al confine disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625, in maniera da uniformare e unificare le attività di controllo, in linea con quanto previsto dal citato regolamento.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolatorio è da considerarsi sia misura necessaria per dare attuazione alle strategie definite a livello europeo con il regolamento in oggetto in materia di controlli sanitari all'importazione di animali e merci, sia per allineare alle norme europee l'organizzazione dei controlli italiani distinti attualmente in due livelli gestionali (PIF e USMAF), contribuendo in questo modo anche ad un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, oltre ad adattare gli aspetti del regolamento (UE) 2017/625 all'organizzazione del Ministero della salute, definisce nuove procedure di controllo basate sul rischio sanitario, in linea con le finalità del citato regolamento, che consentiranno di rendere più rigorose le attività di controllo sanitario sulle merci a rischio più elevato e di semplificare, invece, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato con conseguenti

effetti positivi sia sull'efficacia dei controlli sia sulla fluidità delle procedure per la movimentazione delle merci destinate alle imprese italiane.

La Commissione europea ha infatti emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione.

Ai sensi del sopracitato regolamento sono stabilite norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per gli alimenti e i mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi sottoposti a maggiori controlli ufficiali, in conformità all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto in particolare del livello di rischio associato al pericolo in questione e della frequenza dei respingimenti alla frontiera. La frequenza e le tipologie di controllo sono contenute negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sono definiti attraverso l'associazione merce/Paese terzo di provenienza/rischio/frequenza controlli e costantemente aggiornati dalla stessa Commissione, in base all'evoluzione dei rischi sanitari.

Tale impostazione, da un lato consente di uniformare i controlli ai confini dell'UE e dall'altra di semplificarle, concentrandole sempre di più sulle verifiche dei rischi più elevati.

Tutti i controlli nel settore degli animali vivi e dei prodotti di origine animale (quelli attualmente svolti dai PIF) continueranno, invece, ad essere sistematici. Di seguito si riporta per maggiore chiarezza uno schema esemplificativo.

Ingresso nell'Unione - regole principali

Rischio più elevato	Rischio meno elevato
Categorie di animali, prodotti di origine animale, prodotti germinali, sottoprodotti di origine animale, piante, alimenti di origine non animale (elenco con codice di nomenclatura doganale) da controllare nel PCF designato di primo arrivo	Animali e merci i cui rischi non richiedono controlli obbligatori presso i posti di controllo Da controllare in qualsiasi posto adeguato all'interno del territorio doganale dell'UE scelto dall'autorità competente, compresi i PCF
Controlli documentali, d'identità, materiali stabiliti, sulla base del rischio, in base a programmazioni nazionali, alle frequenze di controlli e a misure cautelari fissate dall'UE	Controlli periodici basati sul rischio con frequenza adeguata (stabilita dagli Stati Membri)
Si applicano le stesse regole in caso di non conformità	

Il numero delle partite importate attraverso gli attuali PIF interessano circa 5700 destinatari (operatori che ricevono gli animali o le merci importate da Paesi terzi), ed essendo i controlli sistematici, resterà più o meno invariato il numero delle partite da sottoporre a controlli,

quantificato per l'anno 2019 in 47.661 partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi di origine animale¹.

Per gli effetti della razionalizzazione delle attività di controllo sugli alimenti di origine non animale e i materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) che, sulla base delle valutazioni della Commissione europea, sono per la maggior parte inserite nella categoria di quelli a rischio meno elevato, le attività di controllo effettuate dagli attuali USMAF subiranno una sostanziale riduzione. Mentre infatti le procedure attuali prevedono controlli sistematici su tutti gli alimenti di origine non animale e i MOCA, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, recepite nelle schema di decreto, tutte le merci soggette a un incremento dei controlli, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, saranno sottoposte a verifica mentre la restante parte di merci sarà soggetta a controlli periodici basati sulla valutazione del rischio.

Il numero delle partite importate attraverso gli attuali USMAF hanno interessato nel 2019 7000 destinatari. Nella sottostante tabella sono distinti per numero totale di operatori che ricevono alimenti di origine non animale o MOCA e per operatori che effettuano più di 9 importazioni per anno (2.100) o meno di 9 importazioni per anno (4.900).

N. Operatori (importatori)		n. di Operatori aventi <u>più di 9</u> pratiche/annue associate	n. di Operatori aventi <u>meno di 9</u> pratiche/annue associate
ALIMENTI	4.100	1.400	2.700
MOCA	2.900	700	2.200
TOTALI	7.000	2.100	4.900

Fonte dati: sistema informativo NSIS del Ministero della Salute

Il numero delle partite controllate dagli USMAF nel 2019 è stato complessivamente 161.102. Di queste, in applicazione di precedenti regolamenti europei sull'incremento dei controlli su determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, abrogati e sostituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 precedentemente richiamato, 11.812 rientravano tra quelle soggette a controllo obbligatorio (*Fonte dati: sistema informativo NSIS del Ministero della Salute*)

Con l'intervento normativo in oggetto, in applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite, diverse da quelle che devono essere obbligatoriamente sottoposte ai controlli, che per quanto indicato nel precedente paragrafo, ammontano a circa il 93 % del totale, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

L'attività di controllo che fa capo attualmente agli USMAF e che confluirà nei PCF riguarderà, quindi, obbligatoriamente circa 12.000 partite/anno soggette a controlli obbligatori. Le circa 150.000 partite rimanenti che saranno, invece, sottoposte a controlli ufficiali con percentuali stabilite in funzione di una valutazione del rischio.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

¹ Fonte: Relazione annuale 2019 sull'attività dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari – in corso di pubblicazione su <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il regolamento (UE) 2017/625 ridisegna l'organizzazione dei controlli sanitari ai confini dell'UE, disponendo l'istituzione "*in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli*" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai PCF. Considerato che in Italia le attività di controllo sono attualmente affidate ad uffici periferici differenti, l'obiettivo prioritario è quello di adeguare e riorganizzare i controlli al confine di competenza del Ministero della salute unificando le attività attualmente svolte dai PIF e dagli USMAF nelle materie dei controlli al confine disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625.

Dal punto di vista organizzativo saranno gli attuali PIF che assumeranno le competenze attribuite ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, mentre gli USMAF rimarranno comunque attivi, in quanto manterranno tutta una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Tale riorganizzazione avrà, quindi, come positivo effetto indiretto anche quello di consentire agli USMAF, che svolgono un'importante missione medica presso i confini nazionali, di dedicare la loro attività e maggiori risorse alla profilassi internazionale e alla sanità transfrontaliera per gli aspetti connessi al rischio di introduzione di malattie infettive attraverso i movimenti internazionali di persone, di particolare rilievo in questa fase storica.

Un obiettivo specifico, inserito nella norma è quello di organizzare i controlli periodici sui prodotti che non rientrano tra quelli a rischio descritti nella sezione 1, la cui effettuazione e organizzazione è demandata dal regolamento (UE) 2017/625 agli Stati membri, presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 dello stesso regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Anche se il citato regolamento ha previsto anche altre opzioni individuabili come sede dei controlli quali il punto di immissione in libera pratica nell'Unione, i depositi e i locali dell'operatore responsabile della partita o il luogo di destinazione, lo schema di decreto, sia per motivi organizzativi che di sicurezza della filiera alimentare ha previsto che i controlli avvengano esclusivamente presso i confini di ingresso (PCF o Punti di controllo).

L'intervento normativo, inoltre, per consentire l'organizzazione dei controlli periodici, prevede che gli operatori effettuino la segnalazione di arrivo nel sistema informativo TRACES della Commissione europea anche delle partite di merci non soggette a controlli sistematici, in quanto solo con la loro tracciabilità, sarà possibile organizzare un piano di monitoraggio nazionale (previsto dallo schema di decreto) e consentire di intervenire con attività di controllo mirate in caso di rischi emergenti che riguardino anche tali merci.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei Posti di Controllo Frontalieri, razionalizzerà le attività di controllo, consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAdE Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF. L'utilizzo del nuovo sistema informativo, in massima parte già attuata, diventerà definitiva per tutti gli animali e le merci soggette a controllo da parte dei PCF entro la fine del 2020. Il sistema, relativamente agli

animali e alle merci importate nell'UE attraverso i confini italiani, gestirà la tracciabilità di circa 210.000 partite di animali e merci.

Le attività di controllo riguarderanno prioritariamente tutte le partite spedite da Paesi terzi attualmente soggette al controllo da parte dei PIF (47.661 partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi di origine animale, dati 2019)², il cui numero negli ultimi anni è rimasto pressoché invariato, e 11.812³ partite attualmente soggette al controllo da parte degli USMAF che rientrano tra quelle soggette a controllo obbligatorio. Anche in questo caso il numero negli ultimi anni è rimasto pressoché invariato.

Avendo come riferimento il totale delle partite che sono attualmente controllate da PIF e USMAF nel 2019 (210.000), con l'intervento normativo in oggetto, in applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, le partite controllate sistematicamente al confine rappresenteranno circa il 28 % del totale (59.473) mentre la restante parte rientrerà tra quelle sulle quali saranno organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio (vedi quanto riportato al punto 2.1).

SEZIONE 3 – OPZIONE DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Non si ritiene possibile un'opzione alternativa all'intervento normativo, atteso che è necessario adeguare e riorganizzare le attività di controllo svolte attualmente dai PIF e dagli USMAF all'interno di strutture uniche, i Posti di Controllo Frontalieri.

Altri elementi che hanno fatto propendere per l'adozione dell'atto normativo riguardano:

- l'organizzazione dei controlli periodici (vedi quanto indicato al punto 2.1);
- la regolamentazione delle importazioni delle merci esenti dai controlli ufficiali contenuta nell'art. 3 dello schema di decreto in quanto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina tale materia, demanda agli Stati membri la valutazione di detta esenzione (“*quando tale esenzione è giustificata*”); l'articolo 3 contiene inoltre all'ultimo comma le disposizioni connesse alle attività di controllo, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), finalizzate all'identificazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o spedite a persone fisiche e destinate al loro impiego o al consumo personale (non destinate, quindi, all'immissione in commercio) rientranti tra quelle soggette ai divieti stabiliti dallo stesso regolamento (UE) 2017/625 e dal pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea;
- la designazione dei Posti di Controllo Frontalieri (articolo 4 dello schema di decreto) che viene affidata agli Stati membri nel rispetto delle disposizioni degli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2017/625 che prevedono determinati requisiti strutturali.
In questo caso l'articolo è integrato dai commi 2 e 3 con gli obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per tali uffici garantendone anche la copertura delle spese per manutenzioni, utenze e servizi correlati, In questo modo sarà possibile uniformare la gestione di questa problematica a livello nazionale che vede oggi, soprattutto presso i Porti,

² Fonte: Relazione annuale sull'attività dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari - in corso di pubblicazione su <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

³ Fonte dati: sistema informativo NSIS del Ministero della Salute.

- una situazione variegata con realtà che assicurano agli uffici periferici strutture **idonee e** copertura totale dei costi ed altre in cui è il Ministero della salute a far fronte alle spese;
- il sistema sanzionatorio (articolo 5 dello schema di decreto), anch'esso demandato agli Stati membri (articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625)

L'intervento normativo non introduce comunque livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa dell'UE.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA

L'opzione di adottare lo schema di decreto legislativo all'esame è stata ritenuta la più adeguata in quanto necessaria sotto il profilo dell'ordine normativo ed organizzativo.

4.1 Impatti economici e sociali e ambientali per categoria di destinatari

Gli operatori economici coinvolti non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo dedicato dell'UE TRACES NT che, salvo residuali settori, è già ampiamente utilizzato da tutte le categorie di destinatari.

L'intervento all'esame da un lato renderà più rigorose le attività di controllo sanitario sulle merci a rischio più elevato, che saranno soggette a controlli accresciuti con effetti positivi sulla sanità pubblica e la sanità animale, e dall'altro semplificherà le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato con conseguenti effetti positivi sulla fluidità delle procedure per la movimentazione delle merci destinate alle imprese italiane.

4.2 Impatti specifici

Per quanto esposto al punto precedente non si evidenziano impatti specifici sugli operatori commerciali che, con l'adozione del decreto, non avranno ulteriori oneri amministrativi o oneri informativi a cui adempiere né si evidenziano impatti economici o sulla concorrenza. Gli operatori, infatti, continueranno a svolgere le proprie attività senza soluzione di continuità attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES. Non si ci saranno, inoltre, impatti specifici sulle autorità sanitarie competenti (organizzazione centrale e periferica del Ministero della salute)

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta, oggetto dell'intervento normativo in esame, garantisce la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/625 oltre a consentire una riorganizzazione delle attività di controllo degli uffici periferici del Ministero della salute che razionalizza le risorse a vantaggio di una maggiore efficacia delle attività di controllo su animali e merci da parte dei PCF e di quelle più prettamente mediche degli USMAF.

SEZIONE 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dello schema di decreto legislativo, atteso che il regolamento (UE) 2017/625 è già applicato in diverse sue parti dai PIF e dagli USMAF, avverrà in un contesto già preparato al passaggio. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, è stato favorito l'affiancamento del personale veterinario dei PIF con personale degli USMAF per consentire un adeguato trasferimento di competenze.

5.2 Monitoraggio

Gli operatori economici coinvolti che prima svolgevano la loro attività presso gli USMAF dovranno interfacciarsi con uffici differenti e, pertanto, il monitoraggio riguarderà in particolare questa fase di passaggio per verificare eventuali criticità nell'interazione con i nuovi uffici. Un'ulteriore attività di monitoraggio riguarderà la verifica delle condizioni di conformità delle strutture adibite ai controlli al regolamento (UE) 2017/625 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione per poter intervenire su Autorità portuali e aeroportuali o su altri soggetti coinvolti in caso di riscontro di carenze strutturali da superare.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte attività di consultazione con le categorie coinvolte in quanto, come descritto nei precedenti paragrafi, lo schema di decreto legislativo non ha impatti di rilievo sulle attuali procedure seguite dagli operatori che ricevono animali e merci da Paesi terzi.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso per la stesura dello schema di decreto legislativo ha coinvolto gli uffici centrali e periferici (PIF) competenti della Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari e l'ufficio legislativo del Ministero della salute e, a livello di professionalità, dirigenti veterinari, funzionari giuridici e funzionari informatici.

L'analisi dell'impatto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 sulla normativa nazionale riguardante i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi è stata effettuata già nel corso delle procedure per l'adozione del citato regolamento e dei successivi atti di esecuzione e delegati, attraverso la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro della Commissione europea. Il passaggio di competenze dagli USMAF ai PIF dei controlli su alimenti non di origine animale e i materiali a contatto con gli alimenti ai fini dell'istituzione dei PCF è stato ampiamente preparato attraverso un costante confronto tra la Direzione competente sugli USMAF (Direzione generale della prevenzione sanitaria) e la direzione competente sui PIF (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D102/20

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0007329 P-4.20.5

del 16/11/2020



30511869

Roma, 16 novembre 2020

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 202).

Facendo seguito alla nota in data 2 novembre 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore
Cons. Fulvia Beatrice

rdh

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETTERE H) ED I), DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117.

Amministrazione proponente: Ministero della salute- Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dispone, all'articolo 146, l'abrogazione, con effetto dal 14 dicembre 2019, di una serie di direttive. Tra queste, per il settore veterinario, particolare rilievo per l'assetto organizzativo del Ministero della Salute assumono le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale con D.lgs. 3 marzo 1993, n. 93 "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi" e dal D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi".

Le normative nazionali di recepimento sopra richiamate definiscono Posto d'Ispezione Frontaliero l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalla Comunità europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e i prodotti provenienti da Paesi terzi.

I controlli sanitari su merci (alimenti non di origine animale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti) sono attualmente svolti dagli attuali Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e per l'assistenza al personale navigante (USMAF-SASN), ai sensi del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 e del decreto del Ministro della salute del 8 aprile 2015.

Con il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali, sono state adottate disposizioni comunitarie anche per il settore dei controlli affidato in Italia agli USMAF, che sono quindi diventati anche Punti di Entrata Designati (PED) e Punti Designati per l'Importazione (PDI) dell'UE, idonei all'importazione degli alimenti non di origine animale previsti dai Regolamenti (CE) 669/2004 e (UE) 884/2014 e successive modifiche.

Il Regolamento (UE) 2017/625, abrogando le attuali norme di riferimento dell'Unione europea richiamate in premessa (compreso il Regolamento (CE) 882/2004) che disciplinano i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi, ridisegna anche l'organizzazione dei controlli ai confini dell'UE, disponendo l'istituzione "in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri

(PCF). In Italia i Posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda il settore dei controlli sanitari su animali e merci, svolgeranno sia le attività di competenza degli attuali PIF sia alcune competenze degli USMAF relative al medesimo settore.

Al fine di recepire gli aspetti del Regolamento 2017/625 riguardanti la realizzazione di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai PCF sopra richiamati, è stata inserita nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018 una disposizione che autorizza il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al Regolamento (UE) 2017/625.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, oltre ad adattare gli aspetti del Regolamento (UE) 2017/625 all'organizzazione del Ministero della salute, definisce nuove procedure di controllo basate sul rischio sanitario, in linea con le finalità del citato Regolamento, che consentiranno di rendere più rigorose le attività di controllo sanitario sulle merci a rischio più elevato e di semplificare, invece, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato con conseguenti effetti positivi sia sull'efficacia dei controlli sia sulla fluidità delle procedure per la movimentazione delle merci destinate alle imprese italiane.

Per gli approfondimenti settoriali si rinvia ai seguenti link del Portale del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

<http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/homeUsmafSasn.jsp>

Il decreto istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori individuati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f) del Regolamento (UE) 2017/625. L'individuazione nel dettaglio dei settori da affidare ai PCF del Ministero della salute nasce dalla necessità di identificare in maniera puntuale i settori di competenza escludendo quelli riportati nel medesimo articolo 1 paragrafo 2, di competenza di altri dicasteri, come previsto dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018.

Nelle competenze dei PCF sono ricomprese sia quelle affidate attualmente ai Posti d'Ispezione Frontaliere (PIF) sia quelle affidate attualmente agli USMAF, nei settori individuati dal comma 1. In questo modo vengono trasferite agli istituendi PCF le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, limitatamente al campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame, in applicazione del criterio di delega contenuto nella lettera h).

Dal punto di vista organizzativo saranno gli attuali PIF che assumeranno le competenze attribuite ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, mentre gli USMAF-SASN USMAF rimarranno comunque attivi, in quanto manterranno tutta una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Ciò consentirà agli USMAF SASN di dedicarsi in maniera più efficace alle attività di controllo di carattere medico e di prevenzione visti sia gli accresciuti compiti di vigilanza sanitaria connessi ai fenomeni migratori sia l'acquisizione di nuove competenze relative all'assistenza sanitaria del personale navigante.

Al comma 5 sono recepite le nuove procedure di controllo basate sul rischio e, pertanto, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625.

L'Articolo 2 sulla organizzazione dei controlli fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità, rinviando per le modalità tecniche ai pertinenti articoli del Regolamento (UE) 2017/625 e ai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione

europea per la loro attuazione. Al comma 3 si prevede che tutte le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del citato Regolamento sono a carico dell'operatore

L'articolo, inoltre, al fine consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli periodici richiamati all'articolo 1, comma 5 del presente schema di decreto legislativo, dispone la notifica preventiva attraverso il sistema informativo TRACES di tutte le partite che non rientrano tra quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 4 (su tali partite si applicano, infatti, controlli sistematici). La necessità di prevedere la notifica preventiva anche delle partite di merci non soggette a controlli sistematici è collegata all'esigenza della loro tracciabilità, presupposto indispensabile per poter organizzare i controlli sulla base di un piano di monitoraggio nazionale definito nel successivo comma 5 dell'articolo e, inoltre, per consentire di intervenire con attività di controllo in caso di rischi emergenti.

Inoltre, al comma 6 dell'articolo, si chiarisce che il DSCE compilato per le partite che ai sensi degli articoli da 44 a 46 del Regolamento non sono sottoposte ai controlli periodici, è compilato ai soli fini della tracciabilità e non contiene nessuna certificazione sanitaria. Si tratta di partite di merci individuate dal Regolamento come a basso rischio sanitario per le quali la tracciabilità è sufficiente a consentire all'Autorità competente sia l'organizzazione di eventuali controlli a campione sia ad effettuare eventuali richiami in caso di segnalazione.

In riferimento ai controlli periodici precedentemente richiamati, viene disposto al comma 7 che, qualora una partita sia sottoposta a controlli ufficiali e risulti non conforme alla normativa dell'Unione, si applicano le medesime misure cautelari stabilite dai pertinenti articoli del regolamento (UE) 2017/625 che vengono dettagliatamente richiamati nel testo del citato comma.

I costi delle misure adottate su tali partite (es. sequestro, distruzione, rispedizione nel Paese di origine, trattamenti speciali, ecc.) sono, conformemente al citato regolamento, a carico dell'operatore.

Il comma 8 assicura all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 e delle disposizioni nazionali di attuazione.

Nei commi 9 e 10 dell'articolo al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, non essendo prevista, ad oggi, la possibilità di utilizzare il sistema informativo europeo TRACES viene stabilito, con rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, che l'operatore responsabile della partita provvederà a notificarne l'importazione, utilizzando il sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 87 e all'Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Provvedimento 22 febbraio 2001)

Articolo 3, rubricato Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, prevede che, sulla base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (es. destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia, ecc.). Per tali animali e merci, analogamente a quanto previsto attualmente nel decreto legislativo 80/2000, sono individuate le fattispecie per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione preventiva del Ministero della salute, in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e al pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea per l'attuazione dell'articolo 48 sopra citato.

Trattandosi di attuazioni nazionali attraverso un sistema autorizzativo e non essendo, quindi, possibile l'utilizzo del sistema informativo europeo TRACES, la tracciabilità di queste importazioni viene affidata al sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS).

L'ultimo comma dell'articolo riguarda le attività di controllo, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), finalizzate all'identificazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o spedite a persone fisiche e destinate al loro impiego o al consumo personale (non destinate, quindi, all'immissione in commercio) rientranti tra quelle soggette ai divieti stabiliti dallo stesso regolamento (UE) 2017/625 e dal pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea. Il comma al riguardo prevede che, qualora tali merci siano sequestrate dall'ADM, si proceda

alla loro confisca e distruzione con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

L'Articolo 4 Designazione dei posti di controllo frontaliere, adeguamento e manutenzione delle strutture, prevede, per la designazione dei PCF, il richiamo agli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2017/625 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'adeguatezza strutturale e i costi di gestione dei PCF vengono, inoltre, previsti ai commi 2 e 3 gli obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per tali uffici garantendone anche la copertura delle spese per manutenzioni, utenze e servizi correlati. Attualmente le spese di gestione delle strutture aeroportuali in cui insistono gli Uffici periferici del Ministero della salute sono già sostenute dagli Enti gestori e dalle società concessionarie, mentre presso i Porti la situazione è variegata con realtà che assicurano agli uffici periferici strutture idonee e copertura totale dei costi ed altre in cui è il Ministero della salute a far fronte alle spese¹.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti:

- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi.
- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
- Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985, decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 e decreto del Ministro della salute del 8 aprile 2015 sui controlli sanitari su merci (alimenti non di origine animale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti) che sono attualmente svolti dagli attuali Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e per l'assistenza al personale navigante (USMAF-SASN).
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 87 e Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Provvedimento 22 febbraio 2001, relativi al sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'Articolo 6 dello schema di decreto, al fine di dare attuazione all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625, che ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE relative all'organizzazione dei

¹ L'esigenza di stabilire i sopra indicati obblighi per tutti gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF scaturisce dal fatto che l'attivazione di una struttura di controllo per le partite di animali e merci in arrivo da paesi terzi è un servizio richiesto al Ministero della salute da tali enti o società, per esigenze legate a favorire lo sviluppo di ulteriori traffici commerciali presso gli scali portuali o aeroportuali interessati. L'attivazione, pertanto, non è obbligata per il Ministero della salute in quanto in assenza di un PCF abilitato non sono possibili le importazioni e lo sdoganamento di animali e merci soggette a controlli sanitari. L'attivazione rappresenta già un onere per il Ministero della salute in quanto necessita della disponibilità di nuovo personale (con spese stipendiali per veterinari, tecnici della prevenzione, amministrativi, ecc.) da dislocare presso il PCF e di ulteriori spese per il costo dei materiali di consumo, dei servizi, degli strumenti, ecc. Le previsioni contenute nei commi 2 e 3 sono, quindi, funzionali all'armonizzazione della gestione dei PCF su tutto il territorio nazionale, prevedendo gli obblighi di cui ai citati commi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF che usufruiscono di un servizio a carico del Ministero della salute.

controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi, ha abrogato i relativi decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93 e 25 febbraio 2000, n.80 di recepimento e la sostituzione degli stessi con lo schema di decreto proposto, in quanto l'istituzione dei nuovi PCF e il nuovo assetto dei controlli sanitari dell'UE li rendono non più conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e in particolare con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute e nell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, in materia di attività di profilassi internazionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il testo è stato predisposto in attuazione al criterio di cui all'art. 12, comma 3, lett. h) ed i) della delega preposta con la legge di delegazione europea n.117/2019, che prevede un intervento volto ad adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 2017/625, che, abrogando le attuali norme di riferimento dell'Unione europea, che disciplinano i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi, ridisegna anche l'organizzazione dei controlli ai confini dell'UE, disponendo l'istituzione "in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano provvedimenti dallo stesso contenuto attualmente in corso.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 625 del 2017 e, in particolare, a quelle previsioni che ridisegnano anche l'organizzazione dei controlli ai confini dell'UE, disponendo l'istituzione "in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli" di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF). In Italia i Posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda il settore dei controlli sanitari su animali e merci, svolgeranno sia le attività di competenza degli attuali PIF sia alcune competenze degli USMAF relative al medesimo settore.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dal Regolamento UE 2017/625, tutti gli Stati dovranno predisporre adeguati strumenti per far fronte al nuovo sistema dei controlli ufficiali, tuttavia, nel rispetto dei principi generali imposti a livello europeo, il panorama legislativo degli altri Stati membri risulta diversificato in ragione delle differenti realtà interne.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni sostanzialmente non modificano quanto finora in essere, il testo è stato adeguato a quanto stabilito con il regolamento europeo e le definizioni utilizzate sono frutto dell'armonizzazione imposta dal legislatore della UE.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo normativo reca, all'articolo 6 norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme oramai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 8 rimanda ad appositi decreti del Ministero della salute che stabiliscano le modalità tecniche per l'applicazione del presente schema di decreto, in particolare per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D102/20

Roma, 10 dicembre 2020

Con Pirella

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 202), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020.

Giulio e'

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Rep. Atti n. ^{208/CSR} del 3 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare l'articolo 12, comma 1, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della suddetta legge n. 117/2019 che dispongono rispettivamente l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontaliери, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliери e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020, e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

VISTA la nota di data 9 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 23 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in epigrafe, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 24 novembre 2020, ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 26 novembre 2020;



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 26 novembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni proposte emendative al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento concordato tra Ministero e Regioni, contenente proposte emendative al testo del provvedimento, trasmesso in data 30 novembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato (All.A).

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/208/SR14/C7

3/12/2020
del. A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI
SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE
DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3,
LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Art.	Testo	Proposta emendativa
2 Comma 10	Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.	Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.4	Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, qualora siano stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nel territorio dell'Unione, sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.	E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue: "Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.





*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D102/20

Roma, 21 dicembre 2020

On. a Pres. del S.

facendo seguito alla nota del 10 dicembre 2020, con la quale Le ho trasmesso copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h*) e *i*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 202), Le invio copia dell'intesa sulla rettifica dell'Atto Rep. n. 208/CSR del 3 dicembre 2020, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020.

Gioberti

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Rettifica dell'Atto Rep. n. 208/CSR relativo alla "Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117".

Rep. Atti n. 218 del 17 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare l'articolo 12, comma 1, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della suddetta legge n. 117/2019 che dispongono rispettivamente l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

VISTO l'Atto di questa Conferenza del 3 dicembre 2020, Rep. Atti n. 208/CSR "Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117;

CONSIDERATO che il documento di osservazioni e proposte consegnato dalle regioni nel corso della seduta e costituente parte integrante dell'Atto sopraccitato, a seguito di un rinnovato iter istruttorio, è risultato incompleto;

VISTA la nota del 15 dicembre 2020, diramata in pari data, con la quale la Conferenza delle Regioni ha inviato la versione integrale del documento di osservazioni e proposte di modifica delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (All.A);

Q





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate riportate nel documento allegato (ALL.A);

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla Rettifica dell'Atto Rep. n. 208/CSR relativo alla "Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117".

Il Segretario
Cons. Elisa Grande




Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/237/SR6/C7

17/12/2020
All. 4



**POSIZIONE SULLA RETTIFICA DELL'ATTO REPERTORIO N. 208/CSR SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625
IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE
MERCÌ CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO
FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA
CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4
OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 6) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della rettifica dell'atto in oggetto, ha aggiornato, documento allegato, le proposte emendative condizionanti l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Roma, 17 dicembre 2020

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

(Codice sito: 4.10/2020/73)

Punto 14 Csr

Si propone di condizionare l'intesa all'accoglimento delle seguenti proposte emendative evidenziate in giallo:

Art.	Testo	Proposta emendativa
1 Comma 2		Modificare il testo del comma 2 dell'articolo 1, come segue: "2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontaliere del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontaliere acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontaliere e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale."
2 Comma 10	<i>Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificare l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.</i>	Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 11		Comma 11 da aggiungere all'articolo 2: "11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,



		<p><i>ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attività di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni e Province autonome e delle aziende sanitarie locali. "</i></p>
3.4	<p><i>Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>	<p>E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue:</p> <p><i>"Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>